



**ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE DI STATO "ANDREA MANTEGNA"**  
SEDE LEGALE VIA FURA, 96 C.F. 98092990179 - 25125 BRESCIA  
TEL. 030.3533151 – 030.3534893 FAX 030.3546123  
[bsis031005@istruzione.it](mailto:bsis031005@istruzione.it) [bsis031005@pec.istruzione.it](mailto:bsis031005@pec.istruzione.it) [www.istitutomantegna.edu.it](http://www.istitutomantegna.edu.it)



**CIG ZF92A2C563**

**CONTRATTO DI PRESTAZIONE D'OPERA INTELLETTUALE  
PER ATTIVITA' DI CONSULENZA E PRESTAZIONI SPECIALISTICHE**

**T R A**

L'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna" di Brescia rappresentato legalmente dal Prof. Giovanni Rosa, Dirigente Scolastico pro-tempore, nato a Brescia il ..... domiciliato per la sua carica presso l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna" codice fiscale 98092990179 con sede in via Fura, 96 – 25125 Brescia

**E**

il Signor Seriola Marco nato a ..... residente a .....  
codice fiscale ..... di seguito indicato come "Collaboratore".

**PREMESSO**

- che l'Istituto scolastico ha la necessità di affidare un incarico di lavoro autonomo concernente una prestazione straordinaria e temporanea, ad un collaboratore particolarmente esperto per il **Corso di qualificazione prof.le per Sommelier di primo e secondo livello** rivolto agli alunni e al personale dell'Istituto;
- che non è possibile far fronte, con le competenze proprie del personale in servizio né con "collaborazioni plurime", allo svolgimento delle attività previste per l'espletamento dell'incarico e che occorre potersi avvalere della competenza ed esperienza professionale specifica di un esperto della materia;
- che il suddetto progetto prevede prestazioni professionali specialistiche di esperti e consulenti anche esterni all'istituzione scolastica appartenenti all'associazione di categoria;

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Le Premesse di cui sopra costituiscono parte integrante del presente atto.

**Art. 1** - Le parti si danno reciprocamente atto che viene tra loro stipulato, ai sensi degli artt. 2222 e seguenti del c.c., un contratto di collaborazione professionale di lavoro autonomo non abituale consistente nello svolgimento di una attività straordinaria ed occasionale con le modalità ed i termini di seguito convenuti.

**Art. 2** - Oggetto della prestazione è un **Corso di qualificazione prof.le per Sommelier di primo e secondo livello**. Gli argomenti trattati riguarderanno l'enologia, la viticoltura, la tecnica della degustazione (esame olfattivo, esame visivo), l'enografia nazionale ed internazionale, le funzioni del sommelier (stile del servizio, organizzazione della cantina, scelta del bicchiere e giusta temperatura del vino). Si tratteranno i temi di carattere legislativo e sul bere responsabile.

**Art. 3** - Il collaboratore, individuato quale esperto in relazione ai titoli culturali e professionali debitamente documentati in apposito curriculum vitae depositato agli atti della scuola, si impegna a prestare la propria opera intellettuale consistente nello svolgimento dei seguenti interventi:

**per il Corso di primo livello**

martedì 28 gennaio 2020                      Spumanti

**per il Corso di secondo livello**

mercoledì 20 novembre 2019              Emilia Romagna e Marche

**Art. 4** - L'incarico si svolgerà nei giorni concordati con l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna" dalle ore 15:15 alle ore 17:30/17:45 come da programma e calendario allegato parte integrante del presente contratto.

**Art. 5** - L'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "Andrea Mantegna" a fronte dell'attività effettivamente e personalmente svolta dal collaboratore si impegna a corrispondere il compenso di Euro 111,00 a lezione al lordo delle ritenute di legge. Esso verrà corrisposto entro 60 giorni dal termine della prestazione, previa presentazione fattura o dichiarazione di prestazione resa.

**Art. 6** - Il presente contratto non dà luogo a trattamento previdenziale ed assistenziale e l'Istituto di Istruzione Superiore di Stato "A. Mantegna" provvede, limitatamente al periodo di cui sopra, alla copertura contro gli infortuni derivati da responsabilità civile.

**Art. 7** - L'Istituto scolastico si riserva la facoltà di recedere motivatamente, in qualsiasi momento, dal presente contratto, corrispondendo al collaboratore il compenso da determinarsi proporzionalmente alle ore svolte. Il collaboratore può recedere anticipatamente, prima della scadenza del presente contratto, con preavviso di almeno 30 giorni, solo al fine di evitare pregiudizio all'Istituto scolastico. In caso di recesso da parte del collaboratore, senza rispetto del termine di preavviso pattuito, al compenso come sopra determinato, si applicherà, a titolo di penale, una detrazione fino ad un massimo del 10% di quanto spettante.

**Art. 8** - Per la tutela del collaboratore, rispetto al trattamento dei dati personali, saranno osservate le disposizioni di cui al D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento UE 379/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

**Art. 9** - In caso di controversie il foro competente è quello di Brescia e le spese di registrazione d'atto, in caso d'uso, sono a carico del collaboratore.

Letto, confermato, sottoscritto.

Il Collaboratore  
(*Sig. Marco Seriola*)

Il Dirigente Scolastico  
(*Prof. Giovanni Rosa*)